

COMUNE DI BARDONECCHIA  
(Provincia di Torino)

Piano Regolatore  
Cimiteriale

Norme Tecniche di Attuazione

# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## Art. 1- ATTUAZIONE DEL PIANO

### *1.1 CIMITERO DEL CAPOLUOGO*

#### 1.1.1 Campi di inumazione.

Come si desume dagli elaborati grafici relativi lo stato attuale del cimitero, è possibile individuare delle aree dove non sono presenti inumazioni; in esse è possibile effettuare le operazioni di rimodellamento del terreno per dargli le opportune pendenze verso i punti di raccolta delle acque superficiali, nonché saranno realizzate le caditoie e le condotte fognarie interrate da raccordarsi all'esistente rete fognaria; successivamente sarà eseguito il tracciamento secondo le tavole di progetto allegate, con picchettamento delle fosse previste e/o posa di cippo. Quindi saranno eseguite le inumazioni, ordinatamente, per numeri di cippo successivi, fino a saturazione dell'area.

Le operazioni saranno svolte così per una o più aree fino al completamento delle aree disponibili.

Nel caso che le aree a disposizione, per via delle scadenze delle inumazioni presenti, non siano utilizzabili, è possibile procedere all'esumazione di feretri per la loro inumazione in altre aree (tali operazioni sono consentite solo in caso di necessità e per la sola fase di attuazione del piano; qualora le aree siano state disposte secondo quanto previsto dagli elaborati grafici in progetto o il feretro sia localizzato in area già sistemata, non è consentita la esumazione di feretri prima della scadenza della concessione).

Nel caso che durante l'attuazione del piano vi sia l'esigenza che uno o più feretri debbano essere inumati e non vi sia temporaneamente la possibilità di effettuare l'inumazione in area risistemata, questa dovrà essere effettuata in posizione tale e con criteri tali da non intralciare i lavori di sistemazione delle aree che dovranno essere compiuti successivamente, pertanto:

- non dovrà essere in posizione isolata o vicina a inumazioni con data di scadenza concessione di anno diverso da quella della concessione dell'inumazione in oggetto;
- non dovrà essere in posizione da ostacolare la realizzazione della rete fognaria in progetto;
- dovrà rispettare i criteri estetici delle inumazioni limitrofe;

#### 1.1.2 Edifici comunali per tumulazioni (Loculi)

Attualmente vi è ancora ampia disponibilità di loculi, in quanto da poco è stato realizzato un manufatto atto ad accogliere i feretri per la tumulazione.

Altri loculi comunali saranno realizzati non appena saranno affidati quelli attualmente vacanti, in quanto già eseguito il progetto di ampliamento del cimitero con progetti redatti nel rispetto del D.P.R. 285/90 e della Circ. Min. 24/1993, in esecuzione di deliberazioni comunali, acquisito il parere dei funzionari comunali competenti, della A.S.L. e dell'assessorato assistenza sanitaria regionale.

#### 1.1.3 Ossari e cinerari.

Attualmente devono essere terminati i lavori per il completamento delle cellette per ossari o urne cinerarie; negli elaborati grafici allegati sono previste altre aree ove realizzare manufatti da adibirsi ad ossario e/o cinerario.

#### 1.1.4 Ossario comune.

L'ossario comune dovrà all'occorrenza e a discrezione del responsabile di Polizia Mortuaria essere svuotato, con l'allontanamento dei materiali contenuti secondo quanto disposto dalle relative norme sanitarie, l'incenerimento e la sistemazione definitiva delle ceneri nel cinerario comune previsto nel cimitero del capoluogo.

#### 1.1.5 Cinerario comune.

E' prevista un'area per il cinerario comune dagli elaborati grafici allegati.

Sarà quindi da redigere un progetto per la realizzazione di tale opera, che dovrà seguire l'iter di approvazione degli enti competenti.

#### 1.1.6 Tombe di Famiglia

Per quanto riguarda le tombe di famiglia, queste potranno sin dal momento di approvazione del presente Piano Regolatore Cimiteriale essere realizzate, previa concessione edilizia singola sulla base di progetti redatti nel rispetto del D.P.R. 285/90, della Circ. Min. 24/1993 e delle presenti norme, approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su parere della A.S.L. e della Commissione Edilizia.

Sono desumibili dalle tavole allegate i criteri da seguirsi per la progettazione e per la determinazione delle aree per le tombe.

#### 1.1.7 Viabilità intera ed esterna.

Saranno eseguiti i lavori di individuazione dei posti macchina nel parcheggio esterno al cimitero, mediante strisce con vernice bianca, mentre saranno eseguiti i lavori di pavimentazione indicati nell'elaborato in progetto in alcune zone interne, come descritto nella relazione tecnica.

## 1.2- CIMITERI DI MELEZET, MILLAURES E ROCHEMOLLES

### 1.2.1 Campi di inumazione

Per i campi di inumazione dei cimiteri in oggetto, sono da rispettarsi le norme di cui al p.to 1.1.1, con le segg. modificazioni ed integrazioni:

- Dovranno essere individuate le date di scadenza delle concessioni;
- Saranno quindi liberate le aree in cui la concessione delle inumazioni è scaduta;
- Saranno effettuate le operazioni di sistemazione di cui al p.to 1.1.1;
- Saranno quindi disposti ordinatamente i feretri, abbandonando la tradizione, che purtroppo non è possibile rispettare per via delle norme igienico sanitarie vigenti.

### 1.2.2 Edifici comunali per tumulazioni (Loculi)

I loculi sono presenti nel solo cimitero di Melezet, e non vi sono ad ora loculi in progetto nei cimiteri delle frazioni.

### 1.2.3 Ossari e cinerari.

Vi sono cellette per ossari e cinerari nelle frazioni di Melezet e Millaures. Al momento vi è ampia disponibilità di cellette nel cimitero di Millaures, quindi non è prevista la costruzione di altre cellette.

### 1.2.4 Ossario comune.

Vi sono gli ossari comuni nei cimiteri di Melezet e Millaures, mentre ne è prevista la realizzazione nel cimitero di Rochemolles; Non vi sono particolari esigenze di rinnovo, ampliamento o sostituzione; saranno svuotati all'occorrenza, secondo quanto previsto nell'art. 1.1.4 delle presenti N.T.A.

### 1.2.5 Cinerario comune.

Non è previsto alcun cinerario comune nei cimiteri delle frazioni. L'eventuale dispersione delle ceneri sarà effettuata nel cinerario previsto nel cimitero del capoluogo.

### 1.2.6 Tombe di Famiglia

Le tombe di famiglia sono previste nel solo cimitero di Melezet, dove sono già presenti.

Nel caso di modifica o rifacimento di tomba di famiglia, dovrà essere previsto in fase progettuale ed in fase esecutiva l'allineamento con le facciate delle tombe limitrofe, dovranno essere usati materiali non contrastanti e dovrà avere un aspetto architettonico in sintonia con le tombe presenti nel cimitero.

### 1.2.7 Viabilità intera ed esterna.

Dovranno essere eseguiti i lavori tesi a garantire la raggiungibilità di ciascun punto dei cimiteri da parte di persona disabile. Dovrà quindi essere realizzato quanto descritto nella relazione tecnica per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

## Art. 2- DESTINAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE

Il P.R.C. individua, ai sensi del D.P.R. 285/90 e della circolare ministeriale 24/1993, gli spazi da destinare a:

1. campi di inumazione - superficie lorda destinata all'inumazione comune, in assegnazione gratuita per una durata minima di anni dieci e campi per l'inumazione a carattere oneroso, di durata ventennale;
2. edifici comunali per tumulazioni individuali (loculi) - manufatti a posti plurimi disposti su più piani sovrapposti per la tumulazione individuale, edificati fuori terra;
3. manufatti per la conservazione di ossa e/o ceneri - tumulazione in cellette ossario di resti completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni; negli stessi manufatti possono essere tumulate le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme;
4. ossario comune - manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni qualora non sia diversamente richiesto da coloro che vi abbiano interesse;
5. cinerario comune - manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione in perpetuo e collettiva, in forma indistinta e gratuita, delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, qualora questa sia stata la volontà del defunto o nel caso di disinteresse dei famigliari per una diversa sepoltura;
6. aree per sepolture private (tombe di famiglia) - aree date in concessione a privati per la realizzazione di manufatti fuori terra (edicola funeraria) e/o in cripta sotterranea per la tumulazione a posti plurimi; su queste aree è ammesso il sistema di sepoltura tramite inumazione.
7. aree e fabbricati ad uso servizi;
8. aree per strade, viali, piazzali e zone di parcheggio.

## Art. 3- REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Il D.P.R. 285/1990 prevede la possibilità che vi siano reparti speciali e separati per le sepolture di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Il D.P.R. 285/1990 da facoltà al Sindaco di concedere a comunità straniere che ne facciano richiesta un'area adeguata riservata alla sepoltura dei loro connazionali nel cimitero.

Le superfici dei reparti speciali non modificano, essendovi ricompresi, il dimensionamento dei campi per inumazioni di cui al precedente articolo.

## Art. 4 - FASCIA DI RISPETTO

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dal Regio Decreto n. 1265/1934, art. 338 e s.m.i..

La zona di rispetto, la cui ampiezza non è minore di m 50 misurati dalla muratura perimetrale del cimitero, è regolata dalle N.d.A. del Piano Regolatore Comunale secondo i disposti della Legge Regionale n.56, art.27.

Tuttavia si può riscontrare quanto segue:

Come si desume dagli elaborati grafici relativi lo stato attuale dei cimiteri, le fasce di rispetto sono per lo più destinate a prato; le eccezioni sono:

- nel cimitero del capoluogo insiste un fabbricato accessorio al tennis club, esistente sin dal 1983 (data della prima pratica edilizia per l'ampliamento dello stesso);
- nella frazione di Rochemolles sono presenti alcuni fabbricati di civile abitazione insistenti nella suddetta fascia, di età sicuramente superiore al secolo;
- nella frazione di Millaures, vi è un fabbricato sito nella fascia di rispetto, ma anch'esso di età antecedente il 1900.
- nella frazione di Melezet, vi è una chiesetta sita nella fascia di rispetto.

## Art. 5 - INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

Nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni, il P.R.C. definisce i seguenti interventi edilizi:

1. manutenzione ordinaria (MO): comprende le opere di rinnovamento, sostituzione e riparazione delle finiture dei manufatti, purché non comportino modifiche a strutture o all'organismo edilizio.

Esse consistono di norma nelle operazioni di:

- tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;
- riparazione e sostituzione dei rivestimenti lapidei, elementi di chiusura, grondaie, pluviali, manti di copertura e pavimentazioni;

Se si prevede l'impiego di materiali con caratteristiche diverse da quelle dei materiali originari, l'intervento è assimilato alla manutenzione straordinaria, e pertanto assoggettato ad autorizzazione

2. manutenzione straordinaria (MS): riguarda le opere e le modifiche necessarie a mantenere in efficienza gli edifici, rinnovando e sostituendo parti anche strutturali, sempre che non comportino modificazione della tipologia e dei caratteri originali del fabbricato.

Rientrano in questa tipologia gli interventi di carattere conservativo, quali:

- nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni;
  - rifacimento di coperture con mantenimento della sagoma originaria, e sostituzione parziale di elementi strutturali degradati;
  - opere accessorie su edifici quali sistemazioni esterne, addizione di elementi di finitura o decorativi e simili.
3. ristrutturazione (RS): consente la trasformazione degli edifici mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio con l'esclusione dei muri d'ambito, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e la possibilità di:

- sostituire parti circoscritte dell'edificio, qualora degradate e non più recuperabili
  - apportare modeste rettifiche di allineamenti e di fili di fabbricazione;
  - realizzare parti tecniche necessarie al miglioramento della fruibilità dell'edificio.
4. ricostruzione (RC):- intervento congiunto di demolizione e successiva edificazione di un nuovo fabbricato che conservi la posizione e gli allineamenti del precedente edificio.
  5. nuova costruzione (NC): riguarda gli interventi rivolti all'utilizzazione di aree libere, per cui il P.R.C. detta specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze, nonché alla tipologia edifici.



## Art. 6- ATTUAZIONE, DEGLI INTERVENTI

### 6.1 AREE PER INUMAZIONI

6.1.1 Non potranno essere eseguiti lavori all'interno dell'area cimiteriale, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, senza che ne sia stata informata l'autorità comunale.

6.1.2 Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere preceduti da una comunicazione nelle forme di legge al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. Negli altri casi dovrà essere ottenuto il relativo provvedimento autorizzativo.

6.1.3 I cippi dovranno essere in materiale lapideo (pietra di Luserna) con le forme e le dimensioni indicate nei particolari grafici relativi allegati.

Sulle tombe possono essere posti accessori quali fotografie, lampade, vasi, sculture, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali corrispondenti ai tipi approvati dall'Autorità comunale; devono comunque essere in materiali inalterabili ed essere adeguati al stato di decoro del luogo.

E consentito il collocamento di fiori e piante sempreverdi, avendo cura che non superino l'altezza di un metro e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui.

L'installazione delle lapidi, degli accessori e la conservazione dello stato di decoro restano totalmente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

4. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono premesse citazioni in altre lingue purché si accompagni alla richiesta la traduzione in italiano.

5. In caso d'incuria, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 285/1990.

## *6.2- EDIFICI COMUNALI PER TUMULAZIONI INDIVIDUALI (LOCULI)*

1. Negli edifici comunali per sepolture a sistema di tumulazione individuale a posti plurimi i loculi saranno disposti in non più di quattro file sovrapposte a partire dal piano di calpestio antistante; superiormente ai loculi potrà essere realizzata un'unica fila di cellette ossario.

Tutti gli edifici e gli spazi pubblici di nuova costruzione, e gli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione, devono osservare le norme dettate dal D.P.R n 503/1996 in tema di superamento delle barriere architettoniche.

Tale servizio è dato in forma di concessione di durata 40 anni e a seguito della corresponsione del relativo importo di tariffa.

2. La Circolare Ministeriale n. 24/1993, punto 13, determina i criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione.

Le nuove costruzioni per sepolture in loculi dovranno pertanto adottare le seguenti caratteristiche (vedi allegato grafico): dimensioni libere interne almeno in grado di accogliere un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, larghezza m 0,75, altezza m 0,70; a detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, con spessore corrispondente alla parete di chiusura (controlapide) di cui all'art.76 del DPR 28/5/1990

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve essere dimensionata per carichi su solette di almeno 250 Kg/mq con eventuale verifica al rischio sismico.

Il piano d'appoggio dei feretri (estradosso soletta) dovrà essere opportunamente inclinato verso l'interno per evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.

## Art. 7 - NORME PER GLI INTERVENTI

### *7.1- CAMPI PER INUMAZIONE COMUNE E A CONCESSIONE*

- 7.1.1 Nei campi per inumazione comune le sepolture avvengono PREVIO PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI INDICATA NELL'ART. 4.6.2., per la durata minima di anni dieci, NEI CAMPI PER INUMAZIONE A CONCESSIONE LE SEPOLTURE AVVENGONO PREVIO PAGAMENTO DELLA TARIFFA INDICATA NELL'ART. 4.6.2. PER UNA DURATA MINIMA DI ANNI venti .
- 7.1.2 Le aree devono essere caratterizzate da terreno sciolto sino alla profondità di mt. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Le condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
- 7.1.3 La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di mt. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
- 7.1.4 Le fosse per inumazione devono avere, nella parte più profonda, la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 se destinate alla sepoltura di adulti e la lunghezza di mt. 1.50 e la larghezza di mt. 0,50 se destinate alla sepoltura di minori di anni dieci (vedi all. 1).
- 7.1.5 Tutte le fosse devono avere profondità non inferiore a mt. 2,00 e distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 su ogni lato.
- 7.1.6 I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
- 7.1.7 Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un numero progressivo. Sul cippo verranno applicate le scritte e gli oggetti secondo le specifiche tecniche di cui nel relativo allegato grafico.

## *7.2- TUMULAZIONE IN LOCULI*

- 7.2.1 L'assegnazione, delle sepolture disponibili, avviene per ordine progressivo nell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
- 7.2.2 Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri.
- 7.2.3 Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto nell'ambito dei cimiteri del Comune, in altre sepolture, salvo che gli spostamenti ed i trasferimenti siano effettuati nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.
- 7.2.4 La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 7.2.5 La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione. La concessione di un loculo può essere data solo con la presenza effettiva della salma; e questa regola vale anche per gli ossari e le nicchie cinerarie destinati ad accogliere per i resti mortali.

7.2.6 Prescrizioni tecniche:

- a) Le pareti dei loculi devono possedere durature caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas.
- b) E' permesso l'utilizzo di loculi prefabbricati purché realizzati in unici getti di cemento armato di spessore non inferiore a cm.6, il getto deve essere vibrato e deve risultare impenetrabile ai liquidi. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi deve essere costituito da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno.
- c) E' consentita la collocazione di una cassetta di resti o un'urna cineraria in un unico tumulo, oltre all'eventuale feretro.
- d) Gli accessori da porre sulle lapidi saranno rispondenti per tipologia, posizionamento, dimensioni e materiali alle seguenti indicazioni e agli schemi allegati (vedere gli elaborati grafici relativi).
  - portafiori in basso a destra, altezza cm 17, larghezza cm 11, sporgenza cm 10;
  - lampada elettrica (opzionale) in basso a sinistra, altezza cm 19, larghezza cm 8, sporgenza cm 7
  - ritratto in alto a sinistra, altezza cm 15, larghezza cm 11
  - epigrafi con lettere di altezza cm 4 (nome, cognome, in/ved) e numeri di altezza cm 3 (\* +) in carattere ROMANO.
  - oggettistica della Ditta FRACARO, serie EDEN senza fragio, materiale unico BRONZO.

7.2.7 Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il servizio di polizia mortuaria prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.

7.2.8 I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

### *7.3- CELLETTE OSSARIO*

- 7.3.1 Gli edifici comunali per sepolture a sistema di tumulazione individuale a posti plurimi potranno prevedere cellette ossario, per la conservazione di cassette di resti e/o di urne cinerarie.
- 7.3.2 Tutti gli edifici e gli spazi pubblici di nuova costruzione, e gli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione devono osservare le norme dettate dal D.P.R. n. 503/1996 in tema di superamento delle barriere architettoniche.
- 7.3.3 Tale servizio è dato in forma di concessione di durata 25 anni e a seguito della corresponsione del relativo importo di tariffa.
- 7.3.4 La Circolare Ministeriale n. 24/1993, punto 13, determina criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione.
- 7.3.5 Le nuove costruzioni per tumulazioni in ossario individuale dovranno pertanto adottare le seguenti caratteristiche (vedi allegato grafico): dimensioni libere interne almeno in grado di accogliere un parallelepipedo di lunghezza m 0,70, larghezza m 0,30, altezza m 0,30.
- 7.3.6 Non è necessaria la chiusura di cui all'art.76 del DPR 285/1990, bensì la usuale collocazione di lastra in materiale lapideo resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- 7.3.7 La struttura del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve essere dimensionata per carichi su solette di almeno 250Kg/mq con eventuale verifica al rischio sismico.
- 7.3.8 Gli accessori da porre sulle lapidi saranno rispondenti per tipologia, posizionamento, dimensioni e materiali alle seguenti norme e agli elaborati grafici allegati.
- portafiori in basso a destra, altezza cm 13.5, larghezza cm 10, sporgenza cm 7;
  - epigrafi con lettere di altezza cm 3 (nome, cognome) e numeri di altezza cm 2.5(+) in carattere ROMANO.
  - oggettistica della Ditta FRACARO, serie EDEN senza fregio, materiale unico. BRONZO.

#### 7.4 - NICCHIE CINERARIE

- 7.4.1 Per il sistema di tumulazione in nicchie cinerarie individuali è possibile non prevedere strutture specifiche in quanto le cellette ossario sono usualmente utilizzate anche per questa funzione; le prescrizioni della Circolare Ministeriale n. 24/1993, punto 13 (dimensioni libere interne almeno in grado di accogliere un parallelepipedo di lunghezza m 0,50, larghezza m 0,30, altezza m 0,30) sono compatibili con quanto prescritto per le cellette ossario.
- 7.4.2 Tale servizio è dato in forma di concessione di durata 25 anni e a seguito della corresponsione del relativo importo di tariffa.
- 7.4.3 Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto.
- 7.4.4 Inoltre, sull'urna deve essere apposto il numero progressivo delle cremazioni risultante dal registro del cimitero, seguito e separato da una sbarretta, dal numero progressivo della cremazione dell'anno del decesso.
- 7.4.5 Considerata l'attuale esigenza di ossari e la futura maggiore esigenza di nicchie cinerarie, con il presente regolamento si dispone che le attuali nicchie per ossari, vista l'idoneità dimensionale e la compatibilità ad accogliere le urne cinerarie, possano avere anche la funzione di nicchie cinerarie, così da non avere delle scompensazioni e mancanza di nicchie per urne cinerarie o per ossari. L'ordine di disposizione delle urne e delle cassette deve essere fissato dal responsabile di Polizia Mortuaria.

#### 7.5- OSSARIO COMUNE

- 7.5.1 Il manufatto, destinato ad accogliere in perpetuo ed in forma indistinta i resti completamente mineralizzati delle sepolture, sarà realizzato in forma di cripta sotterranea da posizionare in luogo coperto e facilmente accessibile.
- 7.5.2 L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea ermeticamente chiusa con botola mobile, munita all'interno, della scala di discesa.
- 7.5.3 Tale servizio è prestato a titolo gratuito.
- 7.5.4 Le dimensioni saranno individuate, in sede di progettazione definitiva, sulla base del fabbisogno stimato.
- 7.5.5 Il vano sotterraneo deve essere esente da infiltrazioni esterne e dotata di sigillo in materiale lapideo a filo del piano di calpestio.
- 7.5.6 In prossimità sarà apposta una lapide di segnalazione.

## *7.6- CINERARIO COMUNE*

- 7.6.1 Per questo manufatto, destinato alla raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri, valgono le stesse indicazioni impartite per l'ossario comune.
- 7.6.2 Tale servizio è prestato a titolo gratuito se in forma indistinta; sono inoltre accoglibili le domande di aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie nel cinerario comune.

## *7.7- EDIFICI PER SEPOLTURE PRIVATE (TOMBE DI FAMIGLIA)*

- 7.7.1 Per realizzare una tomba di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal presente piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree all'uopo individuate dagli elaborati grafici allegati (Planimetrie).
- 7.7.2 Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie, costruzione che avviene a cura e a spese di privati o di enti., di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 7.7.3 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 7.7.4 Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, compreso il presente Regolamento.
- 7.7.5 Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - b. la durata della concessione;
  - c. i concessionari nel nome della persona del richiedente, o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;
  - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);
  - e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- 7.7.6 Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato. La loro durata è fissata in un massimo 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;



- 7.7.7 Per le concessioni di cui al presente articolo i versamenti devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.
- 7.7.8 Per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio atto ad ospitare i feretri (tomba di famiglia) il concessionario è tenuto a richiedere il parere della Commissione Igienico Edilizia, incaricando un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati progettuali in cui si individuino l'opera da realizzarsi e sia possibile riscontrare il rispetto integrale delle presenti norme. E' inoltre suo compito richiedere il parere di tecnico Asl competente. I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7.7.9 Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle indicate di volta in volta dal concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 7.7.10 Il concessionario potrà quindi riservare i posti all'interno della tomba di famiglia al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta (Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge) nonché ad eventuali terzi che ritenga opportuno ospitare.
- 7.7.11 Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.
- 7.7.12 I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 7.7.11.
- 7.7.13 La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemerienze, deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisca il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte le istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.

- 7.7.14 Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- 7.7.15 Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 7.7.16 In una tomba di famiglia possono essere eseguite le tumulazioni delle salme solo se prima è stata effettuata la stipula del contratto tra amministrazione e concessionario, per quella specifica sepoltura.
- 7.7.17 Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
- 7.7.18 La tomba di famiglia può essere realizzata fuori terra (edicola funeraria o cappella gentilizia) e/o in cripta sotterranea (le aree destinate alla costruzione di Cripte e quelle per la costruzione di Cappelle sono distinte negli elaborati grafici di progetto).
- 7.7.19 I manufatti dovranno conformarsi a quanto dettato dai regolamenti di polizia mortuaria ed in dettaglio a quanto specificato negli allegati elaborati grafici
- 7.7.20 La massima dimensione occupabile coincide con l'area di pertinenza concessa dal Comune.
- 7.7.21 L'organizzazione costruttiva dovrà essere adeguata agli schemi, ed in particolare:
- le fronti attestate verso l'esterno, sul muro perimetrale, devono essere caratterizzate da altezza corrispondente ai valori indicati e devono essere tra loro allineate in modo tale da costituire un'unica cortina;
  - l'eventuale parte interrata non può essere a meno di m 0,50 dalla quota della linea di falda in piena, in ogni caso a quota non superiore a 2.00m sotto il livello medio del piano di campagna del cimitero;
  - nel caso di realizzazione della sola cripta interrata, la parte emergente non potrà superare la quota di m 0.50 dal piano di spiccato;
  - Le dimensioni, i materiali e le caratteristiche principali dovranno essere quelle dettate degli schemi "tipo" allegati al presente P.R.C.; è concessa la personalizzazione architettonica all'interno della cappella, o nella zona coperta dello spiccato, nonché variazioni alla forma tali da non compromettere la continuità tra le file di tombe di famiglia e/o causare danni alle tombe adiacenti.
  - La costruzione di cappella gentilizia o cripta sotterranea è subordinata alla presentazione al sindaco del progetto edilizio, in scala grafica non inferiore di 1:50; deve inoltre contenere i particolari costruttivi in scala opportuna e devono essere indicati i materiali impiegati. La relativa concessione è rilasciata previo parere consultivo della C.I.E. e parere conforme del coordinatore sanitario dell'ASL.

- Altri materiali e forme potranno essere consentiti a discrezione del sindaco, purchè non siano in contrasto con i materiali utilizzati dai concessionari adiacenti o a quanto previsto dalle presenti norme.
  - Il privato concessionario è responsabile della cura e manutenzione dei manufatti; in difetto il Sindaco può procedere mediante diffida a norma di legge.
- 7.7.21 Si può autorizzare il collocamento, di fiori e di piante sempreverdi, entro le aree delle tombe di famiglia, avendo cura che non superino l'altezza di m 1.00 e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui.
- 7.7.3 Per quanto riguarda il restauro o la demolizione e ricostruzione di tomba di famiglia, dovrà essere rispettato l'iter per le nuove costruzioni, tenendo conto che:
- il progetto non potrà discostarsi nelle forme e dimensioni a quanto presente prima dell'inizio dei lavori;
  - i materiali e lo stile architettonico dovrà essere adeguato a quanto presente nella zona circostante;
  - dovrà conservare le stesse caratteristiche architettoniche qualora il progetto sia di sostituire un edificio di particolare pregio che per gravi cause debba essere demolito e/o restaurato.

## *7.8- RISERVE DI CONCESSIONE*

- 7.8.1 Tutti i loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune. La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulati nello stesso loculo.
- 7.8.2 Per i loculi, rilasciati prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 803/1975 in cui è stata eseguita la riduzione ad ossa del titolare della concessione, per permettere la successiva tumulazione di una salma, alla traslazione del defunto titolare del loculo, già ridotto a resti mortali, segue obbligatoriamente la traslazione della salma e degli altri resti mortali o delle ceneri, tumulate nello stesso loculo.

## 7.9- CAMERA MORTUARIA E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

7.9.1 Il cimitero è dotato di camera mortuaria (art. 64 D.P.R. 285/90) ricoprente anche, come ammesso dalla Circ. n. 24 del 24.06.1993, le funzioni di locale di osservazione (art. 12 D.P.R. 285/90) e di obitorio (art. 13 D.P.R. 285/90).

Conformemente al punto 4.2 della Circ. n. 24 del 24.06.1993 il servizio celle frigorifere (art 15 del D.P.R. 285/90) è svolto dall'ospedale di Susa.

7.9.2 La camera ha le seguenti caratteristiche: è illuminata e ventilata per mezzo di un'ampia finestra attestata sul campo per inumazioni; L'altezza interna del locale è di m.3,70.

Le pareti sono rivestite da piastrelle in ceramica per un'altezza di m 2,00.

Il pavimento costituito da piastrelle in ceramica, è liscio, ben unito, impermeabile e lavabile, munito di pendenze e pozzetto centrale di raccolta delle acque di lavaggio. Il locale è attrezzato con tavolo in acciaio inox provvisto di adatta canalizzazione per la raccolta dei liquidi cadaverici.

Oltre a quanto richiesto agli art. 65 e 66 del DPR 285/90, il locale sarà inoltre provvisto di apparecchio per il riscaldamento dell'acqua (boiler), di lavabo con miscelatore acqua calda/fredda e con doccia estraibile e di lunghezza adeguata a raggiungere il tavolo anatomico. Inoltre nel locale sarà presente una lancia per il lavaggio del locale.

7.9.3 All'interno del locale vige il regolamento specifico seguente:

- a) Il Comune provvede al deposito di osservazione e alla gestione dell'obitorio.
- b) L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- c) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la presenza di persone estranee ed anche dei familiari dei defunti.
- d) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- e) Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
- f) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
- g) In via ordinaria, fino a 24 ore dal momento della morte, nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere tumulato, inumato o cremato.
- h) Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento e nei casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti.
- i) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, su proposta del medico nominato dall'autorità sanitaria competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore come da cap.II DPR n.285/90.
- j) Nei casi di morte improvvisa ovvero quando ricorrano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente articolo.
- k) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

## 7.10- SERVIZI IGIENICI

- 7.10.1 I servizi igienici aperti al pubblico attualmente si trovano nei giardini pubblici al lato opposto della strada che passa davanti al cimitero del capoluogo; l'edificio non è in possesso dei necessari requisiti igienico-funzionali e delle caratteristiche richieste a norma del D.P.R. n. 503/1996 in tema di superamento delle barriere architettoniche.
- 7.10.2 Sarà oggetto di specifica progettazione un nuovo fabbricato per ogni cimitero dotato dei requisiti occorrenti per garantire corrette condizioni di comfort, di igiene e di accessibilità anche per persone con ridotte capacità motorie.
- 7.10.3 Nel capoluogo detto edificio sarà posto all'interno del cimitero, nella zona dove è prevista la realizzazione di nuove tombe di famiglia.
- 7.10.4 Per l'allontanamento delle acque di rifiuto si provvederà all'allacciamento dell'impianto di scarico al collettore fognario comunale tramite una nuova canalizzazione in progetto.

## 7.11- LAVORI SVOLTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- 7.11.1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 7.11.2 Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati devono munirsi di apposita autorizzazione edilizia.
- 7.11.3 Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 7.11.4 E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
- 7.11.5 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
- 7.11.6 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 7.11.7 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 7.11.8 Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato secondo gli elaborati grafici relativi allegati; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni ulteriore loculo in più, del canone previsto in tariffa.
- 7.11.9 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 7.11.10 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7.11.11 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di edilizia cimiteriale.
- 7.11.12 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 7.11.2.

- 7.11.13 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 7.11.14 Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 7.11.15 I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari, sempre che rispettino quanto specificato nelle norme specifiche.
- 7.11.16 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 7.11.17 Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, o alla stipula di una polizza fidejussoria, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 7.11.18 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 7.11.19 Non è consentita l'occupazione degli spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria; I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 7.11.20 E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.
- 7.11.21 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 7.11.22 Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 7.11.23 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiali da costruzione.
- 7.11.24 L'orario di lavoro per le imprese esecutrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 7.11.25 E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.
- 7.11.26 Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:
- a. l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 settembre al 5 novembre;
  - b. l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.

- 7.11.27 Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.
- 7.11.28 Il responsabile del servizio di edilizia cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 7.11.29 L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

### *7.12- RECINZIONI*

- 7.12.1 Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro mediante una muratura piena di altezza non inferiore a m 2.50 dal piano di campagna esterno. Ad esclusione degli accessi pedonali e veicolari attuali o previsti dai progetti di ampliamento e/o modifica del sito, non sono ammessi passaggi o aperture al di sotto di tale quota.
- 7.12.2 In aderenza ai muri di recinzione è possibile erigere manufatti per sepolture, di iniziativa pubblica o privata, purché siano rispettate le specifiche di cui in allegato.



### *7.13 - PARCHEGGI E VIABILITÀ*

- 7.13.1 Il piazzale già utilizzato come parcheggio dovrà essere riordinato tramite un insieme d'interventi che ne consentano un uso agevole e sicuro; dovranno essere individuati i percorsi pedonali ed i posti auto con strisce di vernice bianca. Saranno inoltre individuati almeno 2 posti auto per disabili.
- 7.13.2 Particolare attenzione sarà posta all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n. 503/1996, alla creazione di percorsi pedonali protetti, all'arredo, alle dotazioni del verde e delle piantumazioni oltre che alla pavimentazione da eseguirsi preferibilmente con elementi discontinui posati a secco.
- 7.13.3 I percorsi interni al cimitero saranno in parte pavimentati ed in parte in terra battuta ricoperti da uno strato in ghiaietto di cava, con la sola esclusione delle superfici porticate.

## Art.8 – SOMMARIO

<b><u>Art. 1 Attuazione del piano</u></b>	Pagina 2
1.1 Cimitero del capoluogo	Pagina 2
1.2 Cimiteri di Melezet, Millaures e Rochemolles	Pagina 4
<b><u>Art. 2 Destinazioni e definizione delle aree</u></b>	Pagina 5
<b><u>Art. 3 Reparti speciali entro i cimiteri</u></b>	Pagina 6
<b><u>Art. 4 Fascia di rispetto</u></b>	Pagina 7
<b><u>Art. 5 Interventi edilizi ammessi</u></b>	Pagina 8
<b><u>Art. 6 Attuazione degli interventi</u></b>	Pagina 9
6.1 Aree per inumazioni	Pagina 9
6.2 Edifici comunali per tumulazioni individuali	Pagina 10
<b><u>Art. 7 Norme per gli interventi</u></b>	Pagina 11
7.1 Campi per inumazione comune	Pagina 11
7.2 Tumulazione in loculi	Pagina 12
7.3 Cellette ossario	Pagina 14
7.4 Nicchie cinerarie	Pagina 15
7.5 Ossario comune	Pagina 15
7.6 Cinerario comune	Pagina 16
7.7 Edifici per sepolture private	Pagina 16
7.8 Riserve di concessione	Pagina 19
7.9 Camera mortuaria e deposito di osservazione	Pagina 20
7.10 Servizi igienici	Pagina 22
7.11 Lavori svolti all'interno del cimitero	Pagina 22
7.12 Recinzioni	Pagina 24
7.13 Parcheggi e viabilità	Pagina 25
7.14 Aree verdi	Pagina 25
<b><u>Art. 8 Sommario</u></b>	Pagina 26